

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1008

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MALFATTI FRANCESCO, DI PUCCIO, RAFFAELLI, MARMUGI, NICCOLAI CESARINO, LOMBARDI MAURO SILVANO, TOGNONI, ARZILLI, GIACHINI, AMASIO, GIOVANNINI, FASOLI, GESSI NIVES, BONIFAZI, LIZZERO, MARRAS, OGNIBENE, OLMINI, SPECIALE, POCHETTI, BALLARIN, FREGONESE

Presentata il 6 febbraio 1969

Modificazioni ed integrazioni alla legge 20 marzo 1968, n. 433, concernente nuove norme in materia di licenze di pesca nelle acque interne

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433, sostituendo, fra l'altro, l'articolo 22-bis del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 novembre 1931, n. 1604, modificato dal regio decreto 11 aprile 1938, n. 1183, ha disposto che licenze di tipo « A » per l'esercizio della pesca con tutti gli attrezzi e quindi anche con le bilance di lato superiore ai metri 1,50, vengano esclusivamente riservate, in tutto il territorio nazionale, ai pescatori di mestiere, i quali sono tenuti, entro tre mesi dal rilascio della licenza, a dare prova della ottenuta iscrizione negli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, inerente le previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne.

La nuova disposizione ha disposto una profonda innovazione nei confronti delle disposizioni sostituite.

Tale innovazione non solo non ha portato, come dimostreremo, nessun beneficio ai pescatori di mestiere, ma ha distrutto florenti situazioni precostituite nel campo turistico, paesaggistico, sociale ed economico, portando, in poco tempo, all'impoverimento, di laghe paludose, lacuali e fluviali, che, dalla pesca dilettantistica, traevano motivo di valorizzazione.

L'innovazione, invece di adattarsi alle moderne situazioni ed a quelle configurabili in prospettiva, è risultata di effetto quanto meno opinabile, riportandoci a situazioni che si verificavano 50 o 100 anni fa, quando, in mancanza totale o quasi delle industrie e dei commerci, le popolazioni si dedicavano in prevalenza alle attività agricole, integrate da quelle secondarie della caccia e della pesca. È noto infatti, che la quasi totalità del pesce di acqua dolce è di scarso valore commerciale,

ed il medesimo, a differenza di quello di mare, non costituisce per tale fatto un benché minimo richiamo per lo sfruttamento di tipo industriale, tranne che in pochi casi e per determinate specie (anguille, trote), per le quali lo sfruttamento del tipo industriale si è già insediato in limitate e ben determinate zone protette da diritti esclusivi di pesca esercitati in prevalenza da consorzi, cooperative di pescatori, ecc. (Valli di Comacchio, ecc.).

Nelle rimanenti zone lacuali e fluviali la pesca professionale, esercitata come esclusiva attività lavorativa, è completamente scomparsa e sostituita dalla pesca dilettantistica esercitata per diporto da una massa notevole di pensionati, di lavoratori (nelle giornate di riposo), di studenti, liberi professionisti, ecc.

Tale pesca — che viene effettuata in prevalenza a mezzo dei cosiddetti « retoni », lungo i fossi, i canali, le sponde dei laghi, ecc., soggetti ora, per le loro dimensioni (oltre metri 1,50 di lato), alle licenze di tipo « A » e che aveva portato plaghe deserte a benefici sviluppi nel campo turistico, sociale ed anche economico, per l'attività, spesse volte, febbrile, che aveva determinato (costruzione di capanni, compra-vendita di reti, di barche, fuoribordo, ecc.) — con la nuova disposizione non potrà più essere esercitata, essendo, la licenza di tipo « A », in tutto il territorio nazionale, riservata, come abbiamo visto, ai pescatori di mestiere.

Si hanno moltissime zone palustri, lacuali e fluviali del territorio nazionale, dove la pesca professionale è assolutamente scomparsa e nessuna persona o pochissime, anche per lo sviluppo delle attività industriali avvenuto in questi ultimi tempi, si dedicano alla pesca come attività esclusiva o prevalente.

Lungo le sponde dei laghi, dei canali palustri, ecc. di queste zone, da tempo, sono stati impiantati centinaia di « retoni » con le relative capanne in legno, molte convenientemente attrezzate da molte aziende per i propri lavoratori, o dai circoli sociali di quest'ultimi, da pensionati, professionisti, ecc.; « retoni », che non potranno più essere usati perché non consentiti dalla legge vigente che riserva la licenza di tipo « A » ai soli pescatori di mestiere. Ne è dipeso che, con il mancato rinnovo delle licenze per tali « retoni » — usati, come abbiamo detto, esclusivamente e da tempo da pescatori dilettanti — la fiorente attività turistica che si era venuta ad instaurare, è venuta completamente a mancare con grave pregiudizio delle risorse economiche

delle zone, con riflessi sociali negativi, atteso che una notevole massa di persone, costituita in prevalenza di lavoratori, sarà costretta ad abbandonare il passatempo preferito e ricreativo, senza contare che, un ingente patrimonio (« retoni », capanne, barche ed altre attrezzature), che dava vita e tonalità al nostro paesaggio, dovrà essere inevitabilmente distrutto.

Si obietterà che la pesca dilettantistica potrà essere esercitata con la canna, la tirlindana e la bilancia non superiore ai metri 1,50 di lato, con mezzi cioè consentiti dall'attuale legge. Ma tale pesca, per sua natura vagante, è lungi da assicurare i benefici effetti sopra descritti, derivanti principalmente dagli insediamenti delle attrezzature. Infatti, nelle zone lacuali e palustri, dopo l'entrata in vigore della legge vigente, stanno ridiventando plaghe tristi e spopolate e ciò perché, non esistendo la pesca professionale, quella dilettantistica è stata distrutta con l'innovazione prevista dalla vigente legge.

È successo poi quello che avrebbe dovuto essere previsto e cioè che i titolari di licenza cui è stato rifiutato il rinnovo, sono corsi ai ripari tendendo ad apparire pescatori di professione chiedendo licenze per interposte persone (disoccupati, invalidi, ecc.), determinando così perplessità negli uffici competenti, che rilevano l'anormalità della situazione, nei riflessi anche della iscrizione negli elenchi per le provvidenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

Si dirà che il provvedimento fu approvato avendo di mira soprattutto la difesa dell'ittiofauna. Vorremmo rilevare in proposito almeno due cose.

La prima è emersa dal convegno regionale sui problemi della pesca marittima e lagunare, indetto dall'unione regionale toscana delle camere di commercio e tenuto a Grosseto il 30 novembre 1968. In tale convegno è stato detto che la legge 20 marzo 1968, n. 433, « avrà anche un effetto negativo in quanto in molte località le bilance verranno ridotte ad un numero talmente esiguo da consentire soltanto la cattura di una minima parte dell'ittiofauna di transito nelle acque oggetto di pesca ». (Relazione Sommani).

La seconda, e la più importante, deriva dalla constatazione che il patrimonio ittico nelle acque interne non viene distrutto, né messo in pericolo, dai pescatori dilettanti con « retoni » ed attrezzi simili, ma dall'inqui-

namento delle acque. Sarebbe, per questo, ora che il Parlamento affrontasse e risolvesse questo importantissimo e vitale problema.

Concludendo. Per eliminare gli inconvenienti sopra lamentati e per ridare fiducia ad una massa notevole di persone che sono rimaste profondamente deluse dall'innovazione

in parola, pur non dimenticando la necessità di difendere il patrimonio ittico ed anche i legittimi interessi dei pescatori di mestiere delle zone in cui la pesca costituisce realmente una notevole risorsa economica, proponiamo al vostro esame e alla vostra approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Dopo il primo comma dell'articolo 22-bis del testo unico 8 novembre 1931, n. 1604, sostituito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433, sono inseriti i seguenti commi:

« La licenza di tipo A è rilasciata anche ai pescatori dilettanti, nelle zone in cui la pesca nelle acque pubbliche interne o nelle private comunicanti con quelle pubbliche, non costituisce una delle principali risorse delle popolazioni rivierasche.

Le zone di cui sopra sono stabilite con determinazione del presidente dell'amministrazione provinciale, udito il parere della commissione locale della pesca, della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato e dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura ».